

## **Circolare del 06 Febbraio 2020**

Novità in tema di agevolazioni per privati e detrazioni fiscali a decorrere dal 2020

**NOVITA' IN TEMA AGEVOLAZIONI PER PRIVATI**

**+ Abolizione dello “sconto in fattura”**

È stata modificata la norma che prevede la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali: a decorrere dall'1.1.2020 tale possibilità è circoscritta solamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000. Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che “oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio”.

**+ Ristrutturazioni edilizie**

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

**+ Ecobonus**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES del 65% o 50%, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

**+ Bonus facciate**

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% relativamente alle spese documentate e sostenute nell'anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (zone totalmente o parzialmente edificate). La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

**+ Bonus mobili**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili”. Pertanto, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel

2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1° gennaio 2019.

#### **Bonus verde**

L'agevolazione è prorogata (non dalla legge di Bilancio ma dal c.d. "Decreto milleproroghe"), fino al 31 dicembre 2020. È pertanto confermata la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativamente agli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, di realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

### NOVITA' IN TEMA DETRAZIONI FISCALI 2020

L'avvio del nuovo anno è stato accompagnato da numerose **novità**, ma è sicuramente l'**obbligo di tracciabilità dei pagamenti** una delle più rilevanti considerando la platea di soggetti interessati.

La **Legge di Bilancio 2020** ai commi 679 e 680 ha previsto che, per beneficiare dei rimborsi Irpef del 19%, sarà obbligatorio sostenere le relative spese mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Quindi, a partire dalle **spese sostenute dal 1° gennaio 2020**, le **detrazioni fiscali Irpef del 19%** saranno riconosciute a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento bancario o postale, o con altri mezzi tracciabili, come **bancomat, carte o bonifici**; di conseguenza non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

**Ai fini della detrazione sarà, quindi, fondamentale conservare il documento di spesa che attesti il pagamento mediante carta, bancomat o altri metodi di pagamento tracciabili** (es. scontrino POS, contabile bonifico).

Alle pagine seguenti si riporta uno schema a titolo di esempio degli oneri più frequenti e la relativa indicazione sull'obbligo o meno di utilizzo del pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione.

Tipologia di spesa	Obbligo di pagamento tracciabile	Note
<b>Medicinali</b> (farmaci da banco, ticket, preparazione galenica, omeopatico)	<b>Non previsto</b> Possibilità di pagamento in contanti	Probabilmente ammesso contante anche per i <b>farmaci veterinari</b> . Necessario chiarimento AdE
<b>Dispositivi medici</b> (anche protesi e parrucche con destinazione d'uso di dispositivo medico)	<b>Non previsto</b> Possibilità di pagamento con contanti	Se dichiarazione di conformità e marchiatura CE.
<b>Prestazioni mediche</b> (analisi, esami di laboratori e diagnostici, terapie, cure termali, interventi chirurgici, ricoveri, degenze ospedaliere, ecc..)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non previsto</b> se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;</li> <li>▪ <b>Previsto</b> se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.</li> </ul>	
<b>Prestazioni specialistiche</b> (visite con medici specialistici, cure odontoiatriche, psicoterapeuta, ecc..)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non previsto</b> se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;</li> <li>▪ <b>Previsto</b> se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.</li> </ul>	
<b>Prestazioni riabilitative</b> (fisioterapista, tecnico riabilitativo, massofisioterapista, ecc..)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non previsto</b> se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;</li> <li>▪ <b>Previsto</b> se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.</li> </ul>	
<b>Servizi resi in farmacia</b> (ad esempio servizi sanitari come la misurazione della pressione o di consulenza)	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acquisto di <b>mezzi per l'accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento</b> e acquisto di <b>sussidi tecnici e informatici</b> per soggetti disabili</li> <li>▪ Acquisto di <b>strumenti compensativi per studenti affetti da DSA</b></li> </ul>	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	Ammesso il pagamento in contanti se si tratta di dispositivi medici CE.

<b>Assistenza generica e specifica</b> al soggetto non autosufficiente	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	
Acquisto di <b>autoveicoli</b> per il soggetto <b>disabile</b>	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spese <b>funebri</b>;</li> <li>▪ Spese per <b>intermediazione immobiliare</b>;</li> <li>▪ Spese per <b>attività sportive</b> per ragazzi;</li> <li>▪ Spese <b>veterinarie</b>;</li> <li>▪ Abbonamenti al <b>trasporto pubblico</b>;</li> <li>▪ Spese per <b>asili nido</b>.</li> </ul>	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	Per l'acquisto di farmaci veterinari è auspicabile un chiarimento
Premi di <b>assicurazione</b>	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	
<b>Interessi passivi</b> per mutui	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	
<b>Spese d'istruzione</b> (universitaria e non)	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	
Detrazione per <b>canoni di locazione</b> per <b>studenti universitari fuori sede</b>	<b>Previsto</b> Non possibile pagamento in contanti	Non è prevista la tracciabilità per la detrazione forfetaria per canoni di locazione
<b>Erogazioni liberali</b>	<b>Non previsto</b>	L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti è già previsto nelle previsioni delle singole detrazioni/deduzioni
Detrazione forfetaria per <b>canoni di locazione</b>	<b>Non previsto</b> Possibilità di pagamento con contanti	Ad eccezione dei canoni di locazione per studenti universitari fuori sede
<b>Oneri deducibili</b>	<b>Non previsto</b> Possibilità di pagamento con contanti	È necessario verificare che l'obbligo di tracciabilità non sia già stabilito dalla singola disciplina.

La Legge di Bilancio ha, inoltre, previsto dall'1.1.2020 che alcune detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR siano paramtrate al reddito complessivo. E' stato, in poche parole, ridotto il grado di detraibilità degli oneri detraibili, dall'imposta lorda sui redditi per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

**GLI SCAGLIONI PER GLI ONERI DETRAIBILI**

<b>REDDITO (EURO)</b>	<b>QUOTA DI DETRAIBILITA' SPETTANTE (%)</b>
Fino a 120.000	100%: la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro
Oltre 120.000 fino a 240.000	$100 \times (240.000 - \text{reddito}) / 120.000$ : la detrazione spetta in misura minore, e specificatamente sarà pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro
Oltre 240.000	0%: per i redditi superiori a 240.000 euro nessuna detrazione possibile

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

  
**Studio Cagnoli**